

## Condizioni d'assicurazione per

### Liability Waiver

#### Assicurazione per clienti aziendali contro l'uso illecito di carta

##### Scopo e contraenti del contratto nonché obbligo di prestazione nei confronti dell'emittente

Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosieguo: «emittente») di carte Charge e di credito (nel prosieguo: «carta/e»), ha stipulato con l'assicuratore menzionato qui di seguito un contratto di assicurazione collettiva, che in caso di uso illecito di carte concede, in conformità alle presenti condizioni d'assicurazione, il diritto a determinate prestazioni nei confronti dell'assicuratore, ma non dell'emittente e/o di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale.

L'assicuratore, e quindi il soggetto che assume il rischio delle coperture descritte qui di seguito, è:

##### Allianz Assistance

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtplatz 1 in 8304 Wallisellen, (nel prosieguo: «Allianz Assistance» oppure «l'assicuratore»)).

Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l'assicuratore ha la facoltà di delegare determinati compiti a terzi che forniscono servizi.

La regolamentazione della responsabilità in conformità alle condizioni per carte Charge e carte di credito dell'emittente (Condizioni generali, CG) non è inficiata dall'esistenza dell'assicurazione e di possibili pretese che il cliente aziendale potrebbe dedurre dall'assicurazione. Il cliente aziendale prende atto e riconosce che l'emittente può far valere i suoi crediti in qualsiasi momento e illimitatamente in conformità alle CG nei confronti del titolare di carta e/o del cliente aziendale. Non è quindi possibile sollevare un'opposizione secondo cui un importo in sofferenza non è dovuto o non è dovuto per intero all'emittente in base all'assicurazione e il cliente aziendale si impegna a pagare le fatture dell'emittente nella loro totalità ed entro i termini previsti.

Le presenti condizioni d'assicurazione sono indipendenti da eventuali altri condizioni d'assicurazione che offrono al titolare di carta in primo luogo una copertura assicurativa. L'assicuratore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle presenti condizioni d'assicurazione (e alle somme d'assicurazione) d'intesa con l'emittente e dietro approvazione di quest'ultima. L'assicuratore e l'emittente possono cessare in qualsiasi momento l'assicurazione senza obbligo di indennizzo. Le modifiche o un'eventuale cessazione dell'assicurazione vengono comunicate al cliente aziendale in forma adeguata. Le modifiche sono ritenute accettate se il cliente aziendale non scioglie il rapporto contrattuale (a seconda della carta, il rapporto di conto base o di carta principale) che lo lega all'emittente con effetto a una data che precede l'entrata in vigore della modifica.

##### Definizioni

Nell'interesse della leggibilità si è rinunciato all'uso della doppia forma maschile/femminile.

I termini definiti sono scritti nelle presenti condizioni d'assicurazione in corsivo. Salvo determinazione di tenore diverso in altra collocazione significano quanto segue:

##### Assicuratore

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

##### Assicurazione

La presente assicurazione per clienti aziendali contro l'uso illecito di carte e le sue condizioni.

##### Carta

Carta Charge e/o carta di credito emessa dall'emittente.

##### Cliente aziendale

La società, l'impresa o l'associazione che ha stipulato un accordo per il prelievo di carte con l'emittente o con le sue affiliate o società di partecipazione ad essa legate nonché con tutti i successori legali.

##### Emittente

Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati per la gestione della relazione con carte. **Perdita** Danno patrimoniale arrecato al cliente aziendale, derivante immediatamente dall'uso illecito da parte del titolare di carta della sua carta nell'intento di procurare a se stesso o a un'altra persona un vantaggio illegittimo di cui il cliente aziendale deve rispondere in seguito all'utilizzo della carta e al perseguimento dell'emittente. Sono escluse le perdite di interessi e altri danni conseguenti (incl. l'utile mancato). **Sede** Il luogo presso il quale il cliente aziendale detiene il domicilio della società.

##### Sinistro

Ogni evento che causa una perdita rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione.

##### Titolare della carta

Titolare di una carta collaboratore del cliente aziendale, legato a quest'ultimo da un rapporto del diritto di lavoro in essere o rescisso (incl. i contratti di tirocinio), che ha almeno 18 anni. Non sono considerati titolari di carta ai sensi delle presenti condizioni d'assicurazione gli organi con un rapporto del diritto di lavoro che detengono più del 5% del capitale azionario del cliente aziendale o di una sua affiliata.

##### Copertura assicurativa e somma di assicurazione

La copertura assicurativa sussiste per perdite fino a un importo massimo di CHF 30 000 per titolare di carta e di CHF 2 000 000 per cliente aziendale e anno civile.

La copertura assicurativa presuppone che è effettivamente in vigore un rapporto contrattuale relativo alla carta fra il titolare di carta e l'emittente e che il titolare di carta inadempiente abbia al momento del caso di sinistro almeno diciotto (18) anni. In caso di sinistro, l'assicuratore può accertarlo presso l'emittente.

##### Esclusioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per perdite derivanti:

– dall'utilizzo della carta da parte del titolare di carta per scopi professionali giustificati o per altri interessi del cliente aziendale (spese professionali). Se il cliente aziendale contesta che il titolare di carta ha utilizzato la carta illecitamente per scopi privati anziché professionali, egli deve provarlo nei confronti dell'assicuratore in modo credibile;

– dall'utilizzo della carta per acquisti o per l'acquisto di merce o il ricorso a servizi che il cliente aziendale è solito fare o utilizzare regolarmente e il cui acquisto o utilizzo è stato da lui approvato tacitamente;

– dal fatto che il cliente aziendale ha messo la carta a disposizione di un'altra persona che non era il collaboratore cui era intestata la carta;

– dal fatto che il cliente aziendale era manifestamente al corrente di un precedente utilizzo illecito della carta da parte del titolare di carta e che nonostante ciò non ha annullato la carta presso l'emittente;

– da transazioni eseguite con la carta e autorizzate dall'emittente anche il 4° o dopo il 4° giorno ferialle successivo alla richiesta di blocco della carta presentata all'emittente da parte del cliente aziendale o del titolare di carta.

##### Obblighi

Al fine di impedire di incoraggiare l'uso illecito della carta da parte del titolare di carta, il cliente aziendale si impegna a non magnificare l'assicurazione e le sue condizioni dinanzi ai titolari di carta.

Dopo ogni evento che comporta o può comportare un sinistro, il cliente aziendale, garantendo la protezione dei diritti della personalità e dei dati (incl. l'osservanza del segreto bancario) del titolare di carta e di terzi coinvolti, è tenuto a

– avvisare immediatamente l'emittente in conformità alle Condizioni generali (CG) in vigore dell'emittente e a richiedere il blocco delle carte interessate;

– vietare al titolare di carta di continuare a utilizzare la carta e a fare il possibile al fine di sottrargli la carta;

– prendere tutte le misure possibili per evitare la perdita o diminuirne la portata e tentare di imporre al titolare di carta l'immediato pagamento di tutti i crediti in sofferenza dovuti all'emittente;

– informare l'assicuratore entro trenta (30) giorni dopo la constatazione dell'evento indicandone tutti i dettagli in modo completo e veritiero;

– inviare all'assicuratore tutti i documenti da esso richiesti nella tabella sinistri comunicata separatamente e a far sì che tali documenti vengano emessi, a meno che ciò comporti spese considerevoli;

– autorizzare l'assicuratore a effettuare qualsiasi indagine ragionevole per identificare la causa del sinistro e l'ammontare dell'obbligo di prestazione;

– attenersi alle istruzioni dell'assicuratore, per quanto sostenibili tese a evitare la perdita o a diminuirne la portata o a un disbrigo rapido dell'assicurazione;

– autorizzare terzi (p. es. altri assicuratori, fornitori di assicurazione e autorità nonché l'emittente), all'occorrenza e nella forma richiesta, a fornire le informazioni necessarie.

##### Conseguenze in caso di mancata osservanza di obblighi

In caso di mancata osservanza di obblighi il cliente aziendale perde la copertura assicurativa, a meno che non abbia violato l'obbligo intenzionalmente o per grave negligenza. In caso di violazione per colpa grave, il cliente aziendale continua a godere della copertura, ma solo se la violazione non ha avuto conseguenze sulla constatazione del sinistro o sul calcolo della prestazione assicurata.

##### Fornitura delle prestazioni e le conseguenze

Il cliente aziendale può di rivendicare le prestazioni che scaturiscono dalla presente assicurazione direttamente presso l'assicuratore senza il consenso da parte di terzi.

Le pretese assicurative non ancora giunte a scadenza non possono essere né trasferite né cedute in pegno senza l'approvazione dell'assicuratore.

L'assicuratore deve spiegare, entro quattro (4) settimane dopo la ricezione di tutti i documenti richiesti sulla base della tabella sinistri, se e in quale misura riconosce il diritto del cliente aziendale.

Se l'assicuratore riconosce il diritto o si è accordato con il cliente aziendale su motivi e portata del diritto, l'assicuratore deve fornire le prestazioni entro due (2) settimane. L'obbligo di prestazione si considera adempiuto nel momento in cui l'assicuratore versa l'importo. In caso contrario l'assicuratore deve pagare interessi di mora del 5% l'anno.

Se, in relazione a un caso di sinistro, il cliente aziendale è oggetto di un'inchiesta amministrativa o giudiziaria, l'assicuratore ha il diritto di sospendere il versamento dell'indennità fino a quando sia pronunciato un giudizio definitivo in merito alla procedura in corso.

Le prestazioni assicurate vengono versate in Svizzera sul conto bancario indicato dal cliente aziendale e intestato a suo nome.

L'assicuratore è surrogato, per l'ammontare del pagamento al cliente aziendale, in tutti i diritti che il cliente aziendale vanta nei confronti del titolare di carta inadempiente e di eventuali terzi. Il cliente aziendale deve mettere a disposizione dell'assicuratore gratuitamente – garantendo la protezione dei diritti della personalità e dei dati (incl. l'osservanza del segreto bancario) del titolare di carta e di eventuali terzi – tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'assicuratore per il regresso. Egli deve inoltre astenersi da qualsiasi atto che potrebbe pregiudicare l'esercizio di tali diritti.

##### Protezione dei dati

L'assicuratore è autorizzato a chiedere ai terzi coinvolti (p. es. all'emittente) e ad elaborare i dati assolutamente necessari del cliente aziendale ai fini della gestione del contratto e della liquidazione del sinistro. L'assicuratore può procurarsi ed elaborare dati del titolare di carta solo se è garantita la protezione dei diritti della personalità e dei dati e l'osservanza del segreto bancario. Il cliente aziendale e/o l'emittente può rifiutare l'emissione di dati in virtù dei principi indicati sopra oppure condizionarla all'autorizzazione del titolare di carta interessato.

L'assicuratore si impegna a trattare in modo confidenziale tali informazioni e dati ricevuti e a garantire in qualsiasi momento la protezione rigorosa dei diritti della personalità e dei dati e l'osservanza del segreto bancario. I dati vengono conservati fisicamente e/o elettronicamente, secondo gli obblighi di custodia prescritti o per periodi più lunghi. Il cliente aziendale e/o il titolare di carta interessato può richiedere in qualsiasi momento delucidazioni sulle informazioni e sui suoi dati personali oppure domandarne una rettifica.

Se necessario i dati sono inoltrati a terzi, vale a dire ad altri coassicuratori o riassicuratori o ad altri assicuratori coinvolti, come pure alle aziende che forniscono servizi, all'emittente e a terzi che forniscono servizi in Svizzera e all'estero.

I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso. L'assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi, segnatamente alle autorità competenti, ai pubblici uffici e all'emittente, a cui è stata confermata la copertura assicurativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell'assicurazione come pure l'eventuale rifiuto di un caso di sinistro.

##### Tipi di comunicazione

Tutte le notifiche e le comunicazioni destinate all'assicuratore devono avvenire per iscritto (p. es. per lettera, fax, posta elettronica). Esse vanno inviate alla direzione dell'assicuratore.

Le comunicazioni dell'assicuratore sono valide se vengono spedite all'ultimo indirizzo del cliente aziendale noto all'emittente.

##### Prescrizione

Per i diritti derivanti dalla presente assicurazione vale il termine di prescrizione legale di cinque anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato.

##### Foro competente e diritto applicabile

Viene stabilito come foro competente per le azioni dell'assicuratore o del cliente aziendale relative alla presente assicurazione la sede dell'assicuratore in Svizzera.

Per il presente contratto vale il diritto svizzero. Restano riservate le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), sempre che le sue disposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti condizioni d'assicurazione.

##### Tabella sinistri

In caso di sinistro, si ricorda di ottemperare agli obblighi.

Per poter esaminare il sinistro, l'assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all'assicuratore per ricevere al più presto la prestazione:

– il numero della carta interessata;

– la copia della fattura mensile del conto carta, compreso il corso di cambio in caso di spese in moneta estera;

– la denuncia di sinistro eventualmente inviata al cliente aziendale; essa deve essere respinta, compilata in modo debito e veritiero, entro 30 giorni;

– il rapporto di polizia;

– la relazione bancaria del cliente aziendale;

– l'età del titolare di carta;

– la comprova che attesta che il titolare di carta al momento dell'utilizzo illecito della carta era impiegato presso il cliente aziendale;

– informazioni sui motivi per i quali il cliente aziendale non è riuscito a riscuotere l'importo in sofferenza presso il titolare di carta.

Valide da: 01/22